

**Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006,
Monte di Massima/UAMI — Höfferle Internationale (Valle della Luna)
(Causa T-96/05)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Valle della Luna — Marchio nazionale figurativo anteriore VALLE DE LA LUNA — Prova dell'uso del marchio anteriore — Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 1, e 43, nn. 2 e 3) (v. punti 26-27)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 novembre 2004 (procedimento R 269/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C. e la J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH.

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:	Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C.
Marchio comunitario di cui trattasi:	marchio figurativo Valle della Luna per prodotti della classe 32 — Domanda n. 2029726
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH
Marchio o segno distintivo fatto valere nel procedimento di opposizione:	marchio denominativo tedesco VALLE DELLA LUNA per prodotti della classe 33
Decisione della divisione di opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	ricorso accolto

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall'interveniente.

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 10 ottobre 2006, Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-106/05)

«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto relativa ad un'assistenza tecnica per il miglioramento del sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica della Repubblica di Turchia — Rigetto della candidatura — Termine — Atto confermativo — Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento — Ricorso proposto contro una decisione confermativa di una decisione non impugnata entro i termini (Art. 230 CE) (v. punti 46, 48-49, 54-55, 60)*
2. *Procedura — Termini di ricorso — Decadenza (v. punti 57-58, 60)*

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione di non ammettere nell'elenco ristretto la candidatura della ricorrente, nell'ambito della procedura di appalto riguardante la fornitura di un'assistenza tecnica per il miglioramento del sistema di tecnologie dell'informazione e della comunicazione